ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 28

Aliquote

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite come segue:

a) sigarette 57 per cento;

b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;

c) sigari e sigaretti altri 46 per cento;

d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento;

e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto 24,78 per cento. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

Versione in vigore dal 2 maggio 1993, non più in vigore dal 1 luglio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione

Estremi	Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131
Titolo	I — Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi
Capo	IV — Struttura e aliquote delle accise sui tabacchi lavorati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 maggio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-1993/art-28-a-l-i-q-u-o-t-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it